

STATUTO ASSOCIAZIONE SMILE-DIH

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 - È costituita - ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile - un'Associazione denominata "SMILE-DIH".
- 1.2 - L'Associazione è apolitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

- 2.1 - La sede legale dell'Associazione è in Parma (PR), presso l'Unione Parmense degli Industriali, in Strada al Ponte Caprazucca 6/A.
- 2.2 - La durata dell'Associazione è contratta fino al 31 dicembre 2038; alla scadenza la durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3 – SCOPO E OGGETTO

- 3.1 - L'Associazione si propone come uno sportello unico a supporto delle aziende nei percorsi di innovazione digitale, con la finalità di renderle più competitive e di migliorarne i processi di business, i processi produttivi, i prodotti realizzati e i servizi erogati, attraverso l'adozione di soluzioni *best practice* e tecnologie proprie dell'*industry4.0*.
- 3.2 - L'attività dell'Associazione sarà dunque finalizzata a consentire alle aziende di accedere alle più recenti conoscenze, competenze e tecnologie per testare e sperimentare innovazioni digitali pertinenti ai propri prodotti, processi o modelli di business.
- 3.3 - Inoltre, l'Associazione indirizzerà la propria attività sullo studio e la ricerca, al fine di sviluppare un insieme di strumenti e le migliori soluzioni idonee a consentire alle aziende il raggiungimento dell'eccellenza operativa e l'ottimizzazione delle prestazioni, in particolare nelle PMI.
- 3.4 - L'Associazione fornirà anche collegamenti con gli investitori, faciliterà l'accesso ai finanziamenti per le trasformazioni digitali, aiuterà sia le aziende utilizzatrici che le aziende fornitrici di innovazioni digitali in tutta la catena del valore e favorirà la conoscenza sinergica tra tecnologie digitali e altre tecnologie chiave e abilitanti.
- 3.5 - Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà tra l'altro:
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
 - sviluppare attività di raccolta fondi e raccordo con i portatori di interessi;
 - accedere a qualsiasi forma di finanziamento;
 - promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
 - coordinare gli attori del processo di promozione della formazione;
 - svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE

- 4.1 - L'Associazione è costituita da Soci Fondatori e Soci Ordinari; questi ultimi possono essere di numero illimitato.

- 4.2 - Subordinatamente alle procedure specificate nel presente Statuto, possono iscriversi come Soci Ordinari i soggetti che nella domanda di adesione all'Associazione dichiarino, attraverso un proprio legale rappresentante, di condividere gli scopi dell'Associazione, di conoscere il presente Statuto e di assumerne gli oneri.
- 4.3 - Possono essere soci ordinari dell'Associazione le seguenti tipologie di soggetti:
- a. università ed enti pubblici;
 - b. associazioni rappresentative di imprese;
 - c. imprese, incluse start-up innovative;
 - d. enti privati che perseguano finalità coerenti con lo scopo dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI ADESIONE

- 5.1 - Le richieste di adesione all'Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- 5.2 - La qualità di Socio Ordinario decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1 - I Soci si suddividono in Fondatori e Ordinari.
- 6.2 - I Soci Fondatori in regola con il pagamento della quota annuale hanno il diritto di:
- a. partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
 - b. esprimere il diritto di voto in Assemblea;
 - c. ricevere i verbali delle sedute dell'Assemblea;
 - d. essere periodicamente informati su attività ed iniziative dell'Associazione;
 - e. nominare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal successivo art.10;
 - f. partecipare alle attività dell'Associazione che rientrino nella loro competenza.
- 6.3 - I Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di:
- a. partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
 - b. esprimere il diritto di voto in Assemblea;
 - c. ricevere i verbali delle sedute dell'Assemblea;
 - d. essere periodicamente informati su attività ed iniziative dell'Associazione;
 - e. nominare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal successivo art.10;
 - f. partecipare alle attività dell'Associazione che rientrino nella loro competenza.
- 6.4 - Tutti i Soci sono obbligati a:
- a. versare la quota annuale;
 - b. fornire reciproca collaborazione per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 3;
 - c. osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
 - d. non compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione.

ARTICOLO 7 – RINNOVO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1 - La qualità di Socio si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo, qualora il Socio non presenti al Consiglio Direttivo comunicazione di recesso, da inviare mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, 90 (novanta) giorni prima del termine dell'anno stesso.

- 7.2 - La qualità di Socio si perde, oltre che per recesso e, nel caso di enti, associazioni o Fondazioni, per scioglimento, anche per esclusione. Può essere escluso il Socio che:
- a. non abbia versato la quota annuale associativa entro i termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;
 - b. non abbia osservato le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
 - c. sia stato escluso dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d. cessi la propria attività o sia sottoposto a procedura di liquidazione, fallimento od altra procedura concorsuale.
- 7.3 - L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e comunicata al socio, il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- 7.4 - L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento di esclusione.
- 7.5 - La partecipazione all'Associazione non è trasferibile. I Soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 8.1 - Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. il Revisore (o i Revisori) dei conti.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci (in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in regola con il pagamento della quota associativa dovuta all'Associazione.
- 9.2 - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9.3 - I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta ad altro socio, ma in ogni caso ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
- 9.4 - I Soci sono convocati dal Presidente in Assemblea almeno 1 (una) volta all'anno, entro i primi 4 (quattro) mesi dell'anno stesso, per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, con comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica certificata, fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza per la prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

- 9.5 - L'Assemblea deve essere convocata con le medesime modalità quando ne venga fatta richiesta per iscritto da parte di uno dei Soci Fondatori, ovvero dai Soci Ordinari secondo quanto previsto dall'articolo 20 del codice civile, oppure da almeno un terzo del Consiglio Direttivo, oppure dal Revisore (o Revisori) dei conti.
- 9.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 9.7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 9.8 - Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale d'Assemblea. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 9.9 - L'Assemblea ordinaria dei Soci:
- a. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
 - b. elegge il Revisore o i Revisori e ne determina il relativo compenso;
 - c. delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d. delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
 - e. prende atto della composizione del Consiglio Direttivo formato secondo quanto disposto dal successivo articolo 10;
 - f. approva il programma di attività dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo.
- 9.10 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari e delibera con il voto favorevole dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
- 9.11 - L'Assemblea Straordinaria:
- a. delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
 - b. delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
 - c. delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i Liquidatori e ne fissa i poteri.
- 9.12 - Le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.
- 9.13 - L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) rappresentanti per ciascuno dei Soci Fondatori, nonché da 1 (un) rappresentante dei Soci Ordinari, nel caso in cui questi ultimi siano in numero compreso tra 1 e 10, ovvero 2 (due) rappresentanti dei Soci Ordinari, nel caso il numero dei Soci Ordinari sia compreso tra 11 e 20 ovvero da 3 (tre) rappresentanti dei Soci Ordinari, qualora questi siano in numero superiore a 20.
- 10.2 - Ogni Socio fondatore nomina i propri rappresentanti. Il rappresentante (o i rappresentanti) dei Soci Ordinari è eletto (sono eletti) dai Soci Ordinari con deliberazione a maggioranza relativa.
- 10.3 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e ciascun membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile senza limiti di mandato.
- 10.4 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo indicato dai Soci Fondatori decada dall'incarico, il Socio Fondatore provvederà alla sua sostituzione ed

il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo indicati dai Soci Fondatori, si dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

- 10.5 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo eletti dai Soci Ordinari decada dall'incarico, i Soci Ordinari provvederanno alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.
- 10.6 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con convocazione scritta del Presidente, mediante posta elettronica certificata, fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata, unitamente all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 10.7 - In caso di necessità ed urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni secondo le modalità riportate al punto 10.6. Nel caso di convocazione di urgenza dovrà essere precisato formalmente in sede di convocazione il motivo che giustifica il non rispetto dei tempi ordinari di convocazione.
- 10.8 - È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano validamente svolte per video conferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
- 10.9 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.
- 10.10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 10.11 - Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
- a. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione finanziaria dell'Associazione, inclusa l'approvazione di contratti e convenzioni finalizzate agli scopi dell'Associazione;
 - b. predispone le bozze di bilancio preventivo e consuntivo, e la bozza della relazione annuale da sottoporre all'approvazione finale dell'Assemblea;
 - c. elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. predispone il programma di attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. delibera l'ammissione e l'esclusione di Soci;
 - f. determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, entità e modalità di versamento delle quote associative per l'esercizio in corso;
 - g. assume decisioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che il presente Statuto o Legge non attribuiscono all'Assemblea dei soci o ad altri Organi;
 - h. può nominare un Comitato Scientifico, definendone funzioni e compiti con apposito Regolamento.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 11.1 - Il Presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo tra i membri espressione dei Soci Fondatori e all'occorrenza, con le stesse modalità, può essere revocato. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

- 11.2 - Il Presidente:
- a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. assicura la gestione ordinaria e straordinaria, nei limiti delle deleghe autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 11.3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.
- 11.4 - Il Vicepresidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo tra i membri espressione dei Soci Fondatori e all'occorrenza, con le stesse modalità, può essere revocato. In caso di revoca o dimissioni del Vicepresidente in carica è nominato un nuovo Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12 – REVISORE DEI CONTI

- 12.1 - Le attività di revisione dei conti sono svolte da uno o più Revisori.
- 12.2 - Il Revisore (o i Revisori) vigila (vigilano) sull'osservanza delle leggi e dello statuto, verifica (verificano) la regolare tenuta della contabilità ed esprime (esprimono) il proprio giudizio sui bilanci. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore (o i Revisori) riferisce (riferiscono) al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, almeno una volta l'anno e ogni volta in cui sia richiesto di farlo da tali organi.
- 12.3 - Il Revisore (o i Revisori) ha (hanno) facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 12.4 - Il Revisore (o i Revisori) deve (devono) essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ARTICOLO 13 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 13.1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, del Revisore (o revisori) dei Conti, nonché il Libro dei Soci aderenti all'Associazione.
- 13.2 - I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTI

- 14.1 - Per l'attuazione specifica delle norme contenute nel presente statuto, potranno essere formulati appositi "Regolamenti" predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

TITOLO IV: MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 – PATRIMONIO SOCIALE

- 15.1 - Il patrimonio sociale è costituito:
- a. dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
 - b. da donazioni, contributi, eredità e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi;
 - c. contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche anche internazionali;
 - d. da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - e. da beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;
 - f. da proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- g. da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- h. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- i. da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
- j. da proventi derivanti da iniziative promozionali.

ARTICOLO 16 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

- 16.1 - La quota associativa annuale deve essere versata obbligatoriamente dai Soci entro 90 (novanta) giorni dall'inizio di ogni esercizio.
- 16.2 - I Soci che recedano dall'Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale per l'intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE

- 17.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 - Entro i primi 4 (quattro) mesi dell'anno successivo, l'Assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, del bilancio consuntivo e della relazione annuale relativi all'anno precedente. Tali documenti restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 20 giorni che precedono la data dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 18 – AVANZI DI GESTIONE

- 18.1 - È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
- 18.2 - Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione della finalità dell'associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA

- 19.1 - Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro o all'Associazione per il perseguimento degli scopi dell'Associazione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite.

ARTICOLO 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 20.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei soci fondatori e della maggioranza dei soci ordinari.
- 20.2 - In tal caso l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- 20.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione della stessa Assemblea Straordinaria, a favore di altra organizzazione non lucrativa che persegue finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE

- 21.1 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto

da 3 (tre) membri tutti nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Parma.

21.2 - Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura; il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione; dovrà inoltre provvedere alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

21.3 - Le parti litiganti potranno preventivamente esperire un tentativo di conciliazione.

21.4 - È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 22 – RINVIO AL CODICE CIVILE

22.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.